

Allegato n. 3 alla Determina Dirigenziale IP 1728 del 23 aprile 2013

PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", degli articoli 2, 12, 13, e 14 del Regolamento regionale 27 maggio 2008 n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", dell'articolo 56 della legge regionale n. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e della delibera della giunta regionale n. 320/2013 "Calendario venatorio regionale ..." è consentito il prelievo selettivo del cinghiale nel periodo sotto riportato:

CINGHIALE	15 aprile-30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre-31 gennaio	M e F	tutte le classi

Per femmina adulta si intende un animale di 24 o più mesi.

I punti di sparo vanno comunicati al referente di Distretto che invierà l'elenco e i suoi eventuali aggiornamenti alla Polizia provinciale.

E' vietata ogni forma di pasturazione.

In caso di pasturazione artificiale si applica la previsione della lett. g) del comma 1 art.60 della L.r. 8/94 con divieto di esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture.

Orario

Da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Ammissione al prelievo

Sono ammessi al prelievo i **cacciatori di selezione** in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c) e d) del comma 1, o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2, dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 1/2008 o altri cacciatori di selezione ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento regionale.

Armi utilizzabili

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40 munite di cannocchiale di mira (no punto rosso). Ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2008 non è consentito l'uso di armi semiautomatiche.

E' fatto obbligo, durante le uscite di caccia, disporre della necessaria strumentazione ottica (binocolo e/o cannocchiale) e del contrassegno inamovibile numerato rilasciato dall'ATC o dalla AFV.

E' consentito unicamente il tiro ad animali che si trovino entro una distanza massima di 200 metri.

Contrassegno numerato

A ogni cacciatore autorizzato verrà consegnato dall'ATC o dal titolare della AFV uno o più contrassegni numerati inamovibili, e una autorizzazione riportante gli estremi del capo da abbattere, il contrassegno dovrà essere assicurato al tendine di Achille di un arto posteriore della carcassa immediatamente dopo l'abbattimento. Il cacciatore deve restituire all'ATC o alla AFV il contrassegno numerato non utilizzato.

Controllo sulle operazioni

Ai sensi di quanto previsto nel "Allegato tecnico" al regolamento regionale 1/08 nella parte riguardante le modalità di prelievo in forma selettiva occorre dare comunicazione d'inizio e di fine di ciascuna uscita di caccia avvalendosi del nuovo sistema vocale e web.

La comunicazione deve essere data, preferibilmente, utilizzando l'applicazione internet all'indirizzo: http://93.92.76.8:8080/gf_bologna_gui/login.do

Oppure tramite l'utilizzo del telefono, fisso o mobile, chiamando il numero verde **800779207**.

Le istruzioni particolareggiate, per ogni attività, sono riportate sul sito della Provincia di Bologna alle pagine tematiche "caccia e pesca".

Solo in caso di impreviste interruzioni del sistema, la comunicazione potrà avvenire tramite messaggio lasciato in segreteria telefonica degli uffici di zona della Polizia provinciale o, in alternativa, tramite tagliandi, esaurientemente compilati, recapitati in apposite cassette per le lettere debitamente collocate in ogni ATC e AFV. In questo ultimo caso se gli adempimenti relativi all'abbattimento termineranno successivamente alla mezzanotte del giorno di uscita, il tagliando di fine caccia può essere recapitato entro le ore 12.00 del giorno successivo. Occorre comunque avvertire tempestivamente per telefono la Polizia provinciale.

Nelle aree contigue ai parchi vi possono essere modalità di comunicazione ulteriori decise dall'Ente Parco.

Conferimento dei capi abbattuti

Il capo abbattuto in ATC dovrà essere tempestivamente conferito presso i centri di misurazione biometrica indicati dall'Ambito stesso (subito se abbattuto il mattino, entro il giorno dopo se abbattuto la sera o, comunque, entro i tempi stabiliti dagli ATC limitatamente ai capi abbattuti sul proprio territorio) per i necessari rilievi da effettuarsi a cura dei rilevatori biometrici qualificati indicati dall'ATC.

La scheda di abbattimento e la scheda biometrica dovranno essere controfirmate sia dal cacciatore che dal rilevatore qualificato.

Recupero del capo ferito

In caso di ferimento di animali, al fine di tentarne il recupero, il cacciatore è tenuto a contattare le figure preposte al coordinamento o all'attivazione dell'azione di recupero.

A costoro compete di contattare uno dei conduttori di cane da traccia in possesso della qualifica di cui alla lettera "g" del comma "1" dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 1/2008 e inserito nel registro provinciale delle unità autorizzate al recupero degli ungulati feriti, il quale effettuerà l'operazione secondo le prescrizioni dell'apposito Regolamento provinciale.

In caso di ritrovamento la carcassa e il trofeo resteranno di proprietà del feritore.

Al recupero nelle AFV provvede un preposto del titolare avvalendosi di soggetti abilitati e autorizzati.

Relazione finale

I cacciatori autorizzati che prelevino il capo assegnato dovranno redigere una relazione finale riportante ogni informazione relativa alle operazioni effettuate, con particolare riferimento al numero di uscite e alle ore impegnate in attività di caccia. Detta relazione dovrà pervenire all'ATC territorialmente competente entro i tempi previsti nel vigente regolamento. Entro la stessa data andranno consegnate la scheda di abbattimento e la mandibola debitamente preparata.

Abbattimenti nelle AFV – norme particolari

In AFV l'assegnazione al singolo cacciatore del capo da abbattere verrà effettuata dal Concessionario o dal Direttore riportando la specie, eventualmente il sesso e la classe d'età nell'autorizzazione giornaliera. Il cacciatore dovrà comunque avere con sé il relativo contrassegno. A partire dalla stagione venatoria 2009-2010 le AFV si sono dotate di propri contrassegni secondo un modello e con una numerazione approvati dalla Provincia.

Gli adempimenti relativi alla comunicazione preliminare delle uscite di caccia sono a carico del titolare.

I rilievi biometrici, obbligatori, potranno essere eseguiti anche in Azienda comunicandolo alla Polizia provinciale insieme ai nominativi dei rilevatori qualificati.

Il Concessionario della AFV dovrà far pervenire alla Provincia settimanalmente, anche in caso di prelievo nullo, tramite fax (n. 051.6598094) o e-mail (osservatoriofauna@provincia.bologna.it) i dati relativi agli abbattimenti effettuati nella settimana precedente: specie, sesso, classe d'età, fascetta numerata attribuita.

Dovrà essere utilizzato il file per la comunicazione degli abbattimenti selettivi degli ungulati scaricabile dal Sito Internet della Provincia all'indirizzo:

http://www.provincia.bologna.it/cacciapesca/Engine/RAServeFile.php/f/allegati/Comunicazione_prelievi.xls

Dovrà inoltre essere redatta, a cura del concessionario, una **relazione finale compilando, per ogni specie cacciata, l'apposito modello dell'ISPRA relativamente al prelievo effettuato**, e indicando lo sforzo di caccia messo in atto da ciascun cacciatore per realizzare il prelievo.

Tale relazione, unitamente alla scheda di abbattimento riportante le misure biometriche **dovrà pervenire alla Provincia entro 15 giorni dal termine del periodo di prelievo.**

Dovranno consegnare le mandibole dei capi abbattuti, debitamente preparata, solo le Aziende a cui sia stato esplicitamente richiesto dalla Provincia all'inizio della stagione venatoria stessa.

Obblighi del responsabile di distretto

Il responsabile di distretto ha l'obbligo di fornire alla Commissione tecnica dell'ATC, entro i tempi previsti nel vigente regolamento dell'ATC, il riepilogo dei capi effettivamente abbattuti nelle zone di competenza accorpandoli per sesso e classe d'età.

Obblighi del rilevatore biometrico

Al momento della rilevazione delle misure biometriche sui capi abbattuti per le femmine dovrà essere effettuato anche l'esame dell'utero e compilata la relativa scheda al fine di rilevare i dati di riproduzione della specie.

Il rilevatore biometrico ha inoltre l'obbligo di segnalare immediatamente all'ATC gli errori di classe nell'effettuazione del prelievo, l'ATC ne invierà sollecita comunicazione alla Polizia provinciale. Il rilevatore biometrico che presta la propria opera in AFV è tenuto a comunicare gli errori di classe direttamente alla Polizia provinciale.

Esame sanitario

Dagli animali abbattuti saranno prelevati 50 grammi di muscolo (preferibilmente pilastri del diaframma) che andranno consegnati alla Azienda USL per l'esame della trichinella.

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia

In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

- a) *autoconsumo da parte del cacciatore;*
- b) *cessione diretta (nella misura massima di 1 capo per specie, per cacciatore, all'anno);*

- c) “commercializzazione”, ovvero cessione con l’obbligo di conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”.

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, a un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documentarne la provenienza e per il cinghiale la negatività alla Trichinosi. Per la cessione si deve compilare l’allegato **Modello 1**

Il conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un “Centro di lavorazione della selvaggina” accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell’abbattimento;

- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l’uccisione, da una “persona all’uopo formata” che allega alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento, si attesti che l’animale è stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per “personale formato” s’intende chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell’Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o loro delegati.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall’abbattimento.

CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA
Dichiarazione di provenienza dei prodotti, in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002
relativi alla rintracciabilità.

(compilare in stampatello e firmare per esteso)

Data..... Dichiarazione n°.....

Il sottoscritto abbattitore.....
.....

residente (indirizzo completo)
.....

data dell'abbattimento.....ora dell'abbattimento.....
.....

comune e luogo dell'abbattimento.....
.....

elenco delle specie abbattuta di selvaggina selvatica grossa o di selvaggina selvatica piccola:

specie grossan° fascetta (se dovuto)
specie piccola....., n°
specie piccolan°
specie piccolan°
specie piccolan°

Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all'esercizio di commercio, all'esercizio di somministrazione:

.....

Firma dell'abbattitore.....

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una al Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della destinazione